

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“VITA AL MICROSCOPIO”

TITOLO I

Denominazione - Sede – Durata

Art.1

E' costituita una associazione di promozione sociale denominata “ Vita al Microscopio”, senza fini di lucro.

Art.2

L'associazione ha sede legale a Roma, via Monte Massico n. 87 sc. RR. Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Art.3

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. L'assemblea straordinaria dei/delle soci/ie potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata.

TITOLO II

Scopo - oggetto

Art.4

L'associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale e tutela della vita nel campo scientifico, della medicina, della salute e dell'ambiente, a favore degli associati o di terzi.

Si propone, quindi, di ideare e realizzare progetti che generino, nell'ambito del territorio in cui essa opera, una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea; promuovere il diritto alla libera informazione, sia come diritto di chi opera nel settore giornalistico a esprimere liberamente la propria opinione, sia come diritto di ogni cittadino a ricevere una informazione libera da qualsiasi condizionamento economico e/o politico. Si prefigge, inoltre, di valorizzare le risorse umane e ambientali già presenti nel territorio e sollecitare la nascita di altre. Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni-anche di volontariato- e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

Art.5

L'oggetto dell'attività dell'associazione riguarda quindi:

- a) *tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione delle attività esercitate abitualmente di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi* (art.7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22) attraverso:
 - servizi di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ambientale. In particolare recupero di ambiti naturalisticamente e/o paesaggisticamente compromessi; rinaturalizzazione ambientale; attività e gestione agronomica; inserimento paesaggistico - ambientale di infrastrutture; progettazione e realizzazione degli spazi verdi urbani e suburbani pubblici e privati; analisi

- paesaggistiche e territoriali; pianificazione ecologica del territorio; valutazione di impatto ambientale; arredo urbano; restauro conservativo di parchi e giardini storici; manutenzione del verde sportivo e inverdimento di parcheggi;
- consulenze agronomiche, forestali, ambientali, paesaggistiche, legali e geopedologiche;
 - raccolta selettiva, recupero trattamento e riciclaggio dei rifiuti e dei materiali di scarto;
 - educazione ambientale, promozione e organizzazione di corsi, convegni, seminari, dibattiti per introdurre o approfondire tematiche scientifiche-ambientali (apicoltura, erboristeria, cucina naturale, orticoltura biologica, botanica, zoologia ecc.), preparazione e gestione di corsi di preparazione e di aggiornamento per insegnanti, animatori e operatori socioculturali; produzione di materiale informativo e di documentazione per le attività didattiche;
 - redazione, traduzione diffusione di dispense, riviste, libri e altro materiale informativo e di documentazione di interesse scientifico e storico-architettonico;
 - gestione di centri ricreativi, parchi e aree verdi e di iniziative ricreative finalizzati all'animazione del tempo libero.
- b) *Educare alla realizzazione dei principi fondamentali contenuti nella costituzione Italiana e nella Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo .Educare alla partecipazione attiva del cittadino alla vita civile e politica del paese. Educare ai nuovi stili di vita, maggiormente rispettosi dell'ambiente e della natura.*
- c) *Promuovere il diritto alla libera informazione, sia come diritto di chi opera nel settore giornalistico ad esprimere liberamente la propria opinione, sia come diritto di ogni cittadino a ricevere un'informazione libera da qualsiasi condizionamento economico e/o politico.*
- d) *Difendere, nell'interesse della collettività, i valori e gli scopi dell'associazione.*
 Promuovere e divulgare il rispetto dell'ambiente e della natura a tutela della vita come diritto inviolabile di ciascun individuo e dell'intera collettività.
- e) *Organizzare occasionalmente e nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagna di sensibilizzazione, anche a mezzo internet.*
- f) *L'associazione potrà, inoltre, fin dal momento della sua costituzione:*
- o istituire commissioni di lavoro;
 - o promuovere e organizzare dibattiti, corsi, manifestazioni e convegni, giornate di sensibilizzazione, attività d'informazione e formazione anche in collaborazione di Università, Istituzioni nazionali e locali, Fondazioni, Enti e altre Associazioni;
 - o realizzare iniziative editoriali a mezzo di pubblicazioni cartacee, escluso i quotidiani, di pubblicazioni informatiche e di prodotto audiovisivi;
 - o promuovere progetti, studi e ricerche, sia direttamente che in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, nonché partecipare ad iniziative e azioni di qualsiasi natura, purché attinenti ai fini di cui sopra;
 - o collaborare con altre associazioni, organizzazioni, società, enti pubblici e privati, per lo sviluppo di iniziative che, anche se non espressamente indicate nel presente statuto, si inquadrino nei suoi fini;

L'associazione per realizzare i suoi scopi primari – oltre alle attività essenziali indicate alle lettere a), b), c), d), e) e f) del presente articolo – potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché a compiere atti e concludere

tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

Art.6

Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione.

L'associazione ha facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'associazione stessa. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.

Art.7

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- soci collaboratori;
- soci ordinari;
- soci onorari.

Sono soci collaboratori coloro che si impegnano nell'associazione con apporti continuativi e che sono promotori di attività sociali.

Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi dell'associazione.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano dei servizi erogabili, in mancanza di riunione del consiglio direttivo, le quote si intendono equivalenti a quelle dell'anno precedente. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'associazione.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art.8

L'ammissione dei nuovi soci può essere deliberata dal consiglio con riferimento agli artt. 6 e 7 del presente statuto. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione a soci, o dal pagamento della quota annuale, in mancanza di riunione del consiglio direttivo, il richiedente s'intende associato.

Art.9

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Art.10

Può recedere su domanda il socio che non sia in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione.

Art.11

Può essere dichiarato decaduto il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Art.12

Può essere escluso il socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali contro deduzioni.

Art.13

Il socio che cessa di appartenere all'associazione per recesso, decadenza o esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio o sulle quote già pagate.

TITOLO III

Organi sociali

Art.14

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.

Art.15

L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal consiglio direttivo a mezzo di avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata. L'avviso potrà essere inviato con qualsiasi mezzo atto a dimostrare l'avvenuta ricezione.

Ogni socio ha diritto a un solo voto. Un terzo dei suoi soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta. Sono compiti dell'assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- c) nominare i componenti del direttivo fissandone il numero prima dell'elezione e gli eventuali componenti del collegio dei revisori dei conti;
- d) deliberare su ogni argomento sottopostole dal consiglio direttivo;
- e) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;
- f) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione;

Art.16

Le assemblee sono presiedute dal presidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Art.17

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

Art.18

Il consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea. Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea. Esso dura in carica tre anni. I componenti del consiglio direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili. Il consiglio direttivo può delegare alcune funzioni a un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo o a un direttore.

Art.19

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
- d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- e) deliberare in maniera di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- f) nominare i soci onorari;
- g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
- j) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea delle norme di legge o dal presente statuto;

Art.20

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante.

Art.21

Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione ed è nominato dal consiglio direttivo. Il vicepresidente, pure nominato dal consiglio direttivo, ricopre le funzioni del presidente in caso d'indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti

possono essere attribuiti all'amministratore delegato e/o al direttore ed eventualmente ad operatori dell'associazione.

Art.22

Il collegio dei revisori dei conti è composto da uno a tre membri, eletti dall'assemblea, anche tra i soci. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta al collegio dei revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo redige annualmente. Il collegio dei revisori è obbligatorio solo nei casi stabiliti dalla legge.

TITOLO IV Patrimonio – Esercizio sociale

Art.23

L'associazione trae le risorse economiche, per il loro funzionamento e per lo svolgimento della sua attività, da fonti espressamente previste dalla legge e qui di seguito riportate:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni, legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento di obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati o di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione di promozione sociale.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno. Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuiti tra gli associati, neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ad esse connesse.

Ai componenti del consiglio direttivo possono essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal decreto del presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n.645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n.336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale della società per azioni.

TITOLO V Scioglimento e liquidazione

Art.24

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio in liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute ad altra associazione o ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n.662.

TITOLO VI
Clausola compromissoria

Art.25

“ Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati e l'associazione, ad eccezione di quelle che possono costituire oggetto di clausola compromissoria, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui i primi due saranno nominati uno da ciascuna parte in lite, ed il terzo di comune accordo dagli arbitri così nominati, ovvero in difetto, dal Presidente del Tribunale nel cui circondariato è la sede dell'arbitrato. Lo stesso presidente del Tribunale nominerà l'arbitro per la parte in lite che vi avrà provveduto nel termine previsto dall'art. 810, comma 1, c.p.c.

Qualora le parti in lite siano più di due, la controversia sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto di tanti membri quante sono le parti in contesa più uno e comunque in numero dispari, nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via irrituale, secondo equità, in conformità alle previsioni dell'art. 808-ter c.p.c. Gli arbitri potranno condurre il procedimento senza formalità di procedura, fatti salvi il principio del contraddittorio e, più in generale, le disposizioni inderogabili di legge.

Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni degli Arbitri vincoleranno le parti. Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartite le spese dell'arbitrato tra le parti.

La sede dell'arbitrato è fissata in Roma”.

Firma

Legale rappresentante